

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2010, n. 8-602

**L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo...". Aggiornamento della Parte Prima e della Parte Seconda del Programma Triennale 2009 - 2011 approvato con DGR 37 - 12630 del 23 novembre 2009. Riapertura termini per la presentazione delle istanze di contributo e assegnazione nuove risorse (cap. vari bilancio 2010).**

A relazione dell'Assessore Cirio:

Premesso che:

negli ultimi decenni la vita di montagna ha subito grandi cambiamenti, trasformandosi da un sistema quasi esclusivamente agricolo ad un sistema prevalentemente turistico;

il programma del nuovo governo regionale assegna al turismo montano un ruolo di particolare rilevanza nel processo di diversificazione e di rilancio dell'economia coerentemente con gli indirizzi che l'Unione Europea assegna a questo settore nell'ambito delle proprie politiche di sviluppo e sostegno;

il "movimento" legato agli sport invernali rappresenta uno dei più importanti strumenti per incrementare i flussi turistici e favorire l'aumento della permanenza media dei turisti stessi anche alla luce dell'enorme rilevanza assunta a livello internazionale da questa tipologia di turismo;

il miglioramento qualitativo del territorio montano piemontese e dell'offerta turistica in esso presente necessita del coinvolgimento e del confronto dei soggetti che, a vario titolo, direttamente e indirettamente, contribuiscono allo sviluppo della regione e dei suoi prodotti turistici;

il sostegno allo sviluppo degli sport invernali e del turismo ad essi collegato, va perseguito, quindi, in stretta collaborazione con il territorio - in particolare con gli Enti locali che intendano agire per il miglioramento a fini turistici delle proprie aree di competenza - attraverso la messa in atto di programmi articolati di intervento che, tra l'altro, permettano la qualificazione dell'offerta turistica stessa;

il crescente numero di persone che "visitano" le montagne piemontesi, impone il sicuro esercizio delle attività sportive legate alle neve: i fenomeni di polarizzazione che spingono i flussi turistici invernali a premiare le stazioni meglio organizzate e attrezzate trovano origine nella valutazione positiva che il turista può formulare sulle dotazioni di sicurezza;

la maggiore richiesta di sicurezza, soprattutto dopo la legge n. 363/2003 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo", ha imposto alle istituzioni regionali di prestare la massima attenzione alle problematiche legate alla sicurezza in montagna al fine di garantire - senza rischi ed in qualsiasi periodo dell'anno - il divertimento della montagna e la libertà dello sport;

stante quanto sopra premesso;

vista la L.R. n. 2 del 26.01.2009 s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica" che definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi concessi dalla presente legge;

considerato che l'art. 40, comma 2, della citata L.R. n. 2/09 e s.m.i. stabilisce che la Giunta Regionale - in funzione del perseguimento delle finalità della legge stessa e sentite le competenti Commissioni tecnico-consulativa e consiliare - predisponga e approvi il Programma Triennale definendo, tra le altre cose, i contenuti ed i criteri degli strumenti di programmazione e di progettazione, le priorità e gli indirizzi per il sostegno alle spese e per la realizzazione degli

investimenti, l'entità delle risorse finanziarie e le modalità di utilizzo per il raggiungimento degli obiettivi;

preso atto che con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23 novembre 2009, così come modificata con D.G.R. n. 16 – 12794 del 14 dicembre 2009, la Giunta Regionale ha approvato il Programma Triennale 2009 –2011 predisposto ai sensi dell'art. 40, comma 2, quale indispensabile strumento a sostegno di quanto previsto e disciplinato dalla legislazione nazionale;

appurato che il citato Programma Triennale 2009 - 2011, in armonia con quanto indicato nella legge, si propone di sostenere iniziative ed interventi funzionali agli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza, sostenendo altresì iniziative miranti a riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistica;

verificato, inoltre, che il comma 3 del citato art. 40 prevede la possibilità di aggiornare e/o modificare il Programma in corso di validità mediante specifiche deliberazioni della Giunta Regionale;

visto che con D.D. n. 819 del 20.07.2010 e con D.D. n. 820 del 20.07.2010 sono stati assegnati i contributi - rispettivamente per la categoria A e per la categoria C - relativi alle spese sostenute dai soggetti richiedenti, nella stagione 2008/2009, per gli interventi di messa in sicurezza delle aree sciabili e per la gestione ordinaria e straordinaria delle stazioni;

considerato che, ai sensi del paragrafo 1.7 e del paragrafo 2.6 del Programma Triennale è possibile presentare le domande di contributo entro e non oltre 60 gg dalla pubblicazione sul B.U.R. della relativa modulistica;

visto che la modulistica necessaria alla presentazione delle domande relative alla stagione sciistica 2008-2009 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 52 del 31.12.2009 e che, pertanto, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo è stato fissato nel 1.03.2010;

considerato che la Giunta intende sostenere iniziative funzionali alla sicurezza del patrimonio impiantistico regionale anche per la stagione sciistica 2009/2010 e che, quindi, intende riaprire per le domande da presentare (entro 60 gg dalla pubblicazione sul B.U.R. della relativa modulistica) i termini per la presentazione delle istanze di contributo relative alle categorie A e C (di cui alla Parte Prima "*Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili*" ed alla Parte Seconda "*Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria*" del Programma Triennale) per la stagione sciistica 2009 /2010 e di rinviare ad un successivo provvedimento l'apertura dei termini per il sostegno degli interventi rientranti nella categoria B, di cui alla Parte Terza "*Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica*" del medesimo Programma;

ritenuto di confermare integralmente i contenuti indicati nel Programma Triennale 2009 – 2011, Parte Prima e Parte Seconda, circa i criteri per l'assegnazione dei contributi pubblici relativi alle spese sostenute dai richiedenti mantenendo invariato, quindi, tutto quanto già disciplinato all'interno del Programma stesso relativo alle spese di Categoria A e di Categoria C;

ribadito che per ciascun impianto e nel medesimo anno di competenza è possibile presentare una sola richiesta di contributo sia per le spese riferite alla Categoria A (di cui alla Parte Prima del Programma) che per le spese riferite alla Categoria C (di cui alla Parte Seconda del Programma);

appurato che, per le spese di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 (art. 46, comma 1, lett. a) della L.R. n. 2/09 s.m.i), ed ai paragrafi, 2.1 e 2.3 del Programma Triennale, il periodo da considerare per la richiesta di contributo è, ovviamente, il 30.04.2009 – 30.04.2010, relativo, quindi, alla stagione sciistica conclusa;

vista la Legge Regionale 1 giugno 2010, n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2010";

vista la Legge Regionale 1 giugno 2010, n. 15 " Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010 - 2012";

preso atto che con D.G.R. n. 19 – 201 del 21 giugno 2010, la Giunta Regionale ha stabilito di assegnare, nelle more della definizione degli obiettivi del programma operativo, quanto stanziato su ogni singolo capitolo nella misura del 50% ;

viste le risorse finanziarie di cui ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2010 di seguito elencati:

- capitolo n. 173335 “Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e della gestione delle spese di funzionamento” UPB db18091, pari a € 2.357.000,00;

- capitolo n. 206206 “Spese per interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste. Fondi regionali (Legge 363/2003) – UPB db 18112, pari ad € 0;

- capitolo n. 206277 “Spese per interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste (art. 7, comma 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 f.s.r.” – UPB db 18112, pari ad € 0;

considerato, quindi, che ai sensi della citata D.G.R. n. 19 – 201 del 21 giugno 2010 dell'importo disponibile sul capitolo n. 173335 UPB db18091 pari a € 2.357.000,00 risulta impegnabile solo il 50% per un ammontare complessivo pari ad € 1.178.500,00

considerata la possibilità di utilizzare le successive integrazioni che potranno essere effettuate nel corso dell'anno 2010 a favore dei capitoli sopracitati e le disponibilità finanziarie che nell'anno 2010 deriveranno da eventuali rinunce, revoche e riduzioni, al fine di sostenere un maggior ammontare di spese;

stabilito che per l'ultima annualità 2011 di validità del Programma Triennale 2009 - 2011 si utilizzeranno le risorse finanziarie che saranno quantificate con successiva Deliberazione di Giunta regionale sulla base delle disponibilità di bilancio UPB DB 1809;

appurato che con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23.11.2009, tra le altre cose, sono stati istituiti presso Finpiemonte s.p.a tre appositi “Fondi” per la gestione dei contributi concessi dalla Regione Piemonte ai sensi del Programma Triennale 2009 - 2011 previsti dalla L.R. n. 2/09 e s.m.i e così denominati:

- “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili*” costituito dalle risorse iscritte sui capitoli n. 206206 e n. 206277 UPB DB 18112 e dall'80% delle risorse iscritte sul capitolo 173335 UPB DB 18091 di cui alla Categoria A, Parte Prima del Programma Triennale;

- “*Fondo di investimenti per impianti di risalita aree sciabili e offerta turistica*” costituito dalla totalità delle risorse iscritte sul capitolo 284315 UPB DB 18092, Categoria B non oggetto della presente deliberazione di cui alla Parte Terza del Programma Triennale;

- “*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili*” costituito dal restante 20% delle risorse iscritte sul capitolo 173335 UPB DB 18091 di cui alla Categoria C, Parte Seconda del Programma Triennale;

dato atto che per lo svolgimento delle attività affidate dalla Regione Piemonte a Finpiemonte s.p.a. è stata approvata con D.G.R. n. 30 – 8150 del 4.02.2008 una specifica Convenzione Quadro per disciplinare i rapporti tra le parti, le finalità e le regole di gestione e di controllo;

visto, in particolare, che l'art. 1, comma 1, l'art. 2, commi 2 e 3, prevedono, in generale, che spetti alla Giunta individuare le attività da affidare a Finpiemonte s.p.a. e le relative risorse;

considerato che sulla base di detta programmazione, le prestazioni oggetto degli incarichi sono conferite a Finpiemonte s.p.a. dalle Direzioni e Strutture regionali con appositi atti di affidamento dirigenziale;

verificato che con D.D. n. 642 del 21.06.2010 è stato affidato l'incarico a Finpiemonte s.p.a. relativo alla gestione finanziaria dei contributi concessi ai sensi del Programma Triennale per l'annualità 2009;

ritenuto, tuttavia, opportuno che per ciascuna annualità di validità del Programma Triennale, i singoli affidamenti a Finpiemonte s.p.a. siano preceduti da una valutazione ed approvazione della Giunta Regionale;

visto che, in coerenza con le esigenze di sviluppo e miglioramento dell'offerta turistica piemontese, risultano evidenti ed urgenti competenze professionali specifiche atte a svolgere, per l'anno 2010, l'attività di gestione delle risorse economiche stanziare per il finanziamento della Parte Prima e della Parte Seconda del Programma Triennale 2009 – 2011;

appurato che per il conferimento per l'anno 2010 a Finpiemonte s.p.a. degli incarichi descritti relativi alla Parte Prima ed alla Parte Seconda del Programma, da affidare secondo le modalità previste dalla Convenzione Quadro, si farà fronte con le disponibilità derivanti dagli interessi maturati dalle risorse iscritte sul capitolo n. 173335 - UPB DB18091 del Bilancio 2010 che verranno trasferite a Finpiemonte s.p.a. per la gestione della Parte Prima e della Parte Seconda del citato Programma Triennale 2009 -2011;

ritenuto di stabilire, inoltre, che in fase di consuntivo finale, nel caso di accertamento di maggiori importi corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, ai sensi dell'art. 29 della citata Convenzione Quadro, l'eventuale credito vantato dalla Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 30 – 8150 del 4.02.2008;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di contributo (da presentare entro 60 gg dalla pubblicazione sul B.U.R. della relativa modulistica) relative alle spese classificate come categoria A e categoria C (di cui alla Parte Prima "*Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili*" ed alla Parte Seconda "*Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria*" del Programma Triennale) sostenute dai beneficiari nella stagione sciistica 2009 /2010 di cui alla D.G.R. 37-12630 del 23.11.09 e di rinviare ad un successivo provvedimento l'apertura dei termini per il sostegno degli interventi rientranti nella categoria B, di cui alla Parte Terza "*Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e dell'offerta turistica*" del medesimo Programma;

ritenuto di confermare integralmente i contenuti indicati nel Programma Triennale 2009 – 2011, Parte Prima e Parte Seconda, di cui alla D.G.R. 37-12630 del 23.11.2009 circa i criteri per l'assegnazione dei contributi pubblici relativi alle spese sostenute dai richiedenti mantenendo invariato, quindi, tutto quanto già disciplinato all'interno del Programma stesso per le spese classificate di categoria A e di categoria C;

di stabilire che, per le spese di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 (art. 46, comma 1, lett. a) della L.R. n. 2/09 s.m.i), ed ai paragrafi, 2.1 e 2.3 del Programma Triennale, il periodo da considerare per la richiesta di contributo è il 30.04.2009 – 30.04.2010, relativo, quindi, alla stagione sciistica conclusa;

di dare atto che per l'anno 2010, al sostegno della Parte Prima e della Parte Seconda del Programma Triennale 2009 –2011, si farà fronte con le risorse finanziarie di cui ai capitoli del Bilancio di previsione per l'anno 2010 di seguito elencati:

- capitolo n. 173335 "*Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e della gestione delle spese di funzionamento*" UPB DB18091, pari a € 2.357.000,00 utilizzabili per il 50% ai sensi della D.G.R. n. 19 – 201 del 21 giugno 2010 per un importo pari ad € 1.178.500,00;
- capitolo n. 206206 "*Spese per interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste. Fondi regionali (Legge 363/2003)* – UPB db 18112, pari ad € 0;

- capitolo n. 206277 “Spese per interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili da garantire attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste (art. 7, comma 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 f.s.r.” – UPB db 18112, pari ad € 0;

di autorizzare ai fini del Programma Triennale 2009 – 2011 l’utilizzo delle somme iscritte sui capitoli sopracitati per incrementare i Fondi istituiti presso Finpiemonte s.p.a. con D.G.R. n. 37 – 12630 del 23 novembre 2009 per la gestione dei contributi, con possibilità di integrarli con ulteriori stanziamenti e così denominati:

- “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili” costituito dalle risorse iscritte sui capitoli n. 206206 e n. 206277 UPB DB 18112 e dall’80% delle risorse iscritte sul capitolo 173335 UPB DB 18091 di cui alla Categoria A, Parte Prima del Programma Triennale;

- “Fondo di investimenti per impianti di risalita aree sciabili e offerta turistica” costituito dalla totalità delle risorse iscritte sul capitolo 284315 UPB DB 18092, Categoria B non oggetto della presente deliberazione di cui alla Parte Terza del Programma Triennale;

- “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili” costituito dal restante 20% delle risorse iscritte sul capitolo 173335 UPB DB 18091 di cui alla Categoria C, Parte Seconda del Programma Triennale;

di autorizzare, al fine di poter aumentare la dotazione dei “Fondi” e al fine di sostenere maggiormente le spese ritenute idonee ed ammissibili ai contributi previsti nella Parte Prima e nella Parte Seconda del Programma Triennale 2009 - 2011, l’utilizzo delle disponibilità finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche e riduzioni di contributi, che potranno essere accertate nel corso della programmazione;

di stabilire che per l’ultima annualità di validità del Programma Triennale (anno 2011) si utilizzeranno le risorse finanziarie che saranno quantificate con successiva Deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio UPB DB 1809;

di continuare ad avvalersi di Finpiemonte s.p.a., società regionale “in house providing”, per lo svolgimento degli incarichi finalizzati a fornire alla Regione Piemonte il supporto necessario alla gestione delle risorse economiche destinate al finanziamento delle istanze presentate per la stagione sciistica 2009-2010 ai sensi della Parte Prima e della Parte Seconda del Programma Triennale 2009 – 2011 secondo le modalità che verranno definite con successivo provvedimento dirigenziale;

di stabilire che per far fronte all’incarico di cui al punto precedente si utilizzino gli interessi maturati sullo stanziamento di cui ai capitoli n. 173335, UPB DB18091 - n. 206206 e n. 206277 UPB db 18112 del Bilancio 2010 che verranno trasferiti a Finpiemonte s.p.a. per la gestione della Parte Prima e della Parte Seconda del citato Programma Triennale 2009 – 2011;

di stabilire che, in fase di consuntivo finale, nel caso di accertamento di maggiori importi corrisposti a Finpiemonte s.p.a. a titolo di corrispettivo, ai sensi dell’art. 29 della citata Convenzione Quadro, l’eventuale credito vantato dalla Regione Piemonte venga regolato con modalità da concordarsi, ai sensi della D.G.R. n. 30 – 8150 del 4.02.2008;

di dare mandato alla Direzione Regionale Cultura Turismo e Sport di assumere i relativi provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi sopra descritti a Finpiemonte s.p.a.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)